



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 274 del 13/05/2022

SETTORE 1 / UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE D'USO DEL LOCALE EX SERRA E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA FONDI DA DESTINARSI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR). APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA.

IL RESPONSABILE

Premesso che questo Ente è proprietario dei seguenti beni immobili:

- √ **manufatto a pianta rettangolare “ex serra”, con una superficie interna pari a circa mq. 100**
- √ **“gruppo servizi” consistente in n. 2 spogliatoi e annessi servizi igienici**
- √ **Gruppo servizi pubblici siti presso la Villa comunale ubicati sul lato sinistro dell'ingresso primo cancello (ingresso auto) Via Ripa di Cassano.**

Che con Deliberazione n. 67 del 27/04/2022 la Giunta comunale ha dettato allo scrivente Funzionario specifici indirizzi per la valorizzazione e la concessione di detti beni patrimoniali per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) tramite contratto di concessione (bene comunale di natura indisponibile ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile);

che, ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. a), d.lgs. 50/2016, e ai sensi della Delibera ANAC n. 556/2017 par. 2.8, i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni non si applicano le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti;

Tenuto conto dell'art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) del D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”

Ritenuto necessario procedere all'esperimento di una gara di evidenza pubblica per la scelta di un operatore economico idoneo cui affidare in concessione l'utilizzo del locale anzidetto per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar);

rilevato che il valore del canone, posto a base di gara e soggetto a rialzo, al netto di IVA, ammonta a : € 8.000,00 e che la durata del contratto è di 6 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni;



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

rilevata l'opportunità di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

vista e ritenuta meritevole di approvazione la documentazione di gara predisposta d'ufficio e costituita da :

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d'appalto e planimetrie allegate
- Protocollo di legalità

Allegato 1 – Modello offerta tecnica

Allegato 2 - Modello Offerta Economica

Visti:

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri per la scelta degli operatori economici;

Visto l' art. 12 del Regolamento Comunale “Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi - Norme di Accesso - Dotazione Organica”;

Visto l'art. 192 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), circa l'adozione di atto a contrattare;

Visto l' art. 63 dello Statuto Comunale, in materia di funzioni dei responsabili dei servizi;

Visti gli artt 107 e 109, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.), in ordine all' attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stata confermata la nomina dello scrivente di responsabile del 1° Settore e di titolare della relativa posizione organizzativa;

determina

1. Avviare del procedimento di selezione dell'operatore economico cui affidare in concessione, per uso bar, i seguenti locali di proprietà comunale:
 - √ **manufatto a pianta rettangolare “ex serra”, con una superficie interna pari a circa mq. 100**
 - √ **“gruppo servizi” consistente in n. 2 spogliatoi e annessi servizi igienici**
 - √ **Gruppo servizi pubblici siti presso la Villa comunale ubicati sul lato sinistro dell'ingresso primo cancello (ingresso auto) Via Ripa di Cassano.**



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

2. Di procedere tramite procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
 3. Di stabilire in anni sei la durata della concessione, con decorrenza dalla stipula del contratto di concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo non superiore a tre (3) anni, e che il valore del canone annuale posto a base di gara e soggetto a rialzo, al netto di IVA, ammonta ad € 8.000,00;
 4. Di approvare la seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Bando di gara
 - Disciplinare di gara
 - Capitolato speciale d'appalto e planimetrie allegate
 - Protocollo di legalità
- Allegato 1 – Modello offerta tecnica
- Allegato 2 - Modello Offerta Economica
5. Dare atto che la presente determinazione non comporta spese od oneri per l'Ente;
 6. Di stabilire che copia del bando di gara e relativi allegati verrà data pubblicità per 20 giorni consecutivi sul sito web del Comune - sezione "Amministrazione Trasparente" "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio comunale on-line.
 7. Di dare atto che l'affidamento sarà perfezionato con successivo atto in esito alla procedura di gara;
 8. Di trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 13/05/2022

Il Funzionario Responsabile
Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a.



CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

documento sottoscritto digitalmente

MODELLO ALL. A)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE
IN USO DEL BAR "EX SERRA" DI VILLA FONDI DE SANGRO PER ANNI 6 (SEI)

Il sottoscritto nato a
..... il e residente in
..... via
n. C.F.: nella sua qualità di
..... della società
..... con sede legale in
..... via
..... P.IVA

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

1. assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e del D. lgs. n. 50/2016 comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e ss.mm.ii.;;
2. iscrizione alla Camera di Commercio n° _____ del _____ Provincia di _____ Registro ditte n° _____ per le attività oggetto della concessione;
3. di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta);
4. di non avere alcuna situazione debitoria o morosità in corso nei confronti del Comune di Piano di Sorrento;
5. di aver visionato l'immobile oggetto del presente bando;
6. di aver preso visione del bando, del capitolato e del disciplinare di gara e del protocollo di legalità e di accertarne i contenuti senza condizioni e riserve;
7. di possedere un fatturato relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a € 80.000,00, oltre l'IVA;

8. di aver gestito per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni bar presso strutture pubbliche o private, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti

Luogo e data _____ FIRMA _____ (non autenticata)

NOTE Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura.

ALLEGATO 2

APPLICARE MARCA DA
BOLLO DI € 16,00

OFFERTA ECONOMICA

GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEL BAR "EX SERRA" DI VILLA FONDI DE SANGRO PER ANNI 6
(SEI)

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto nato a..... il..... in qualità di (barrare la casella
pertinente):

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore speciale (giusta procura speciale n. del, che dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – in copia, corredata della relativa autentica notarile)

dell'Impresa con sede legale in
..... Prov. CAP Via/Piazza
..... N. e sede amministrativa in
..... Prov..... CAP.....
Via/Piazza..... N. Partita IVA
..... C.F. Telefono
Fax

*(in caso di R.T.I. o consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le
imprese raggruppande/raggruppate, consorziate/consorziande)*

OFFRE

LA SEGUENTE PERCENTUALE DI RIALZO SUL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE (AL NETTO DI IVA):

_____ % (CIFRE) _____(LETTERE)

STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO di cui
all'art. 95, comma 10 del Codice

_____ (CIFRE) _____(LETTERE)

STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice

_____ (CIFRE) _____ (LETTERE)

Dichiara altresì

che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Luogo e data _____

Allegati: copia della carta d'identità del/dei dichiarante/i

Timbro e firma

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

OGGETTO: GARA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEL BAR "EX SERRA" DI VILLA FONDI DE SANGRO PER ANNI 6 (SEI)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ via _____ in qualità di:

nominato con atto in data _____ n° _____ di repertorio _____ notaio
_____ dell'impresa _____
con sede legale in via _____ Città
_____ tel. _____ Fax. _____

DICHIARA

Di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire sull'offerta presentata; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara di cui all'oggetto, la cui scadenza di presentazione offerte è prevista per il giorno _____ alle h. _____, e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta presentata.

Per l'Impresa _____

Il sopralluogo è stato effettuato in data _____ da _____ documento
_____ n° _____ allegato in copia alla presente.

IL PERSONALE INCARICATO _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE 106/2003

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune di Piano di Sorrento esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piano di Sorrento e il Responsabile è il Responsabile del I settore Dott. Giacomo Giuliano. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 18 della L. 196/2003.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL BAR “EX SERRA” DI VILLA FONDI DE SANGRO PER ANNI 6 (SEI)

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Stazione Appaltante: Comune di Piano di Sorrento (Na)

Indirizzo: Piazza Cota

C.F.: 00385130638

Telefono: 081.534.44.11

Indirizzo Internet: www.comune.pianodisorrento.na.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Giacomo Giuliano

E-mail: settore1@comune.pianodisorrento.na.it

Criterio di valutazione dell'offerta: offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 com a 2 del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la concessione d'uso del locale comunale, gruppo servizi igienici bar e parco e aree pertinenti sempre di proprietà comunale siti all'interno del Parco di Villa Fondi (come individuati nella planimetria allegata a questo bando) da destinarsi all'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar), come dettagliatamente descritto nell'allegato disciplinare e capitolato d'appalto

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula del contratto. La concessione scadrà automaticamente senza necessità di preavviso o disdetta, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo comunque non superiore a tre (3) anni. Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di attivare il servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto di concessione. È escluso il rinnovo tacito. La facoltà di rinnovo, previa richiesta scritta all'altra parte, dovrà essere concordata tra le parti con accordo scritto da stipularsi entro 180 giorni prima della scadenza prevista del contratto.

La stipula del relativo contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale.

IMPORTO

Il canone di concessione annuale posto a base di gara è pari ad € 8.000,00 oltre I.V.A.

DESCRIZIONE DEL BENE

I beni oggetto della concessione sono i seguenti:

- √ manufatto a pianta rettangolare “ex serra”, con una superficie interna pari a circa mq. 100, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2 particella 494 sub 1 identificato nell'allegato stralcio planimetrico “1”;
- √ “gruppo servizi bar” consistente in n. 2 spogliatoi e annessi servizi igienici, così identificato nell'allegato stralcio planimetrico “2”



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- √ “gruppo servizi pubblici” siti presso la Villa comunale, ubicati a sinistra dell’ingresso come da allegato stralcio planimetrico “3”;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

REQUISITI GENERALI:

Possono partecipare alla presente gara:

- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività oggetto della concessione;
- i soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dagli artt.80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016 comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e ss.mm.ii.;
- i soggetti in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta);
- i soggetti che non abbiano situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di Piano di Sorrento

Per l’ammissione alla gara viene richiesto che il soggetto interessato effettui sopralluogo presso i locali e le aree oggetto della convenzione, nonché di aver preso conoscenza della documentazione di gara e in particolare del presente bando/disciplinare e dei suoi allegati, sottoscrivendolo in segno di accettazione integrale e senza riserva.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Napoli e dal Sindaco del Comune di Piano di Sorrento in data 25.05.2021 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Possono partecipare alla presente gara:

- √ i soggetti con un fatturato, relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a € 80.000,00, oltre l’IVA;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possono partecipare alla presente gara:

- i soggetti che abbiano gestito per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni bar presso strutture pubbliche o private, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata, a pena di esclusione, per il giorno _____, entro e non oltre le ore 13.00.

ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Si riserva, altresì, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione nella misura e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle ditte non aggiudicatarie ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

È fatto divieto di cedere il contratto e di subappaltare il servizio.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito del controllo del possesso dei requisiti prescritti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Tribunale di Torre Annunziata.

PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà diffuso almeno con le seguenti modalità:

- Affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Piano di Sorrento
- Pubblicazione nel Sito istituzionale del Comune di Piano di Sorrento, nella sezione "Bandi e avvisi".

Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Settore I, dott. Giacomo Giuliano.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE I
dott. Giacomo Giuliano



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL BAR "EX SERRA" DI VILLA FONDI DE SANGRO PER ANNI 6 (SEI)

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del Capitolato è la concessione d'uso del locale comunale denominato "ex serra" ed aree pertinenti sempre di proprietà comunale siti all'interno del Parco di Villa Fondi (come individuati nella planimetria allegata a questo bando) da destinarsi all'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar).

I beni oggetto della concessione sono i seguenti:

- √ **manufatto a pianta rettangolare "ex serra", con una superficie interna pari a circa mq. 100, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 2 particella 494 sub 1, nell'allegato stralcio planimetrico "1" che dovrà essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande; il locale dovrà essere destinato a tale attività per tutta la durata della concessione, con l'obbligo di riconsegnarlo in perfetto stato manutentivo**
- √ **"gruppo servizi bar" consistente in n. 2 spogliatoi e annessi servizi igienici, così identificato nell'allegato stralcio planimetrico "2", dei quali il concessionario avrà la custodia e l'obbligo di manutenzione e pulizia.**
- √ **Gruppo servizi pubblici siti presso la Villa comunale, ubicati a sinistra dell'ingresso come da allegato stralcio planimetrico "3", dei quali il concessionario avrà la custodia e l'obbligo di manutenzione e pulizia e dovrà comunque consentire l'accesso ai servizi al pubblico che frequenta il parco stesso oltre che alla clientela del bar, e provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari, ivi compresi quelli occorrenti alla pulizia.**

Il concessionario avrà l'obbligo altresì di apertura e chiusura del cancello principale della Villa in cui è situato il Bar che dà accesso all'intero Parco, secondo gli orari ufficiali fissati dall'Amministrazione comunale, come di seguito specificato.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula del contratto. La concessione scadrà automaticamente senza necessità di preavviso o disdetta, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo comunque non superiore a tre (3) anni. Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di attivare il servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto di concessione.

È escluso il rinnovo tacito. La facoltà di rinnovo, previa richiesta scritta all'altra parte, dovrà essere concordata tra le parti con accordo scritto da stipularsi entro 180 giorni prima della scadenza prevista del contratto.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Il concessionario a sua cura e spese, provvederà:

- √ al pagamento del canone di concessione annuo definito in sede di gara;
- √ alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il SUAP per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la notifica sanitaria, nonché l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, nulla osta o parere necessari per lo svolgimento dell'attività nei locali concessi e l'espletamento di tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- √ all'arredamento ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività secondo il progetto presentato in sede di gara – offerta tecnica;
- √ alla esecuzione, previa preventiva espressa autorizzazione da parte del Comune, delle eventuali opere di adeguamento dell'immobile, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, che, per disposizione normativa, si rivelino necessarie ed indispensabili per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, specificando che, a tal fine, si intendono comprese tutte le opere necessarie a consentire l'apertura e l'esercizio dell'attività. Alla cessazione della concessione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento questa si manifesti, tutte le opere realizzate dal concessionario resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che per questo debba essere corrisposto alcun compenso;
- √ all'allacciamento e/o voltura delle utenze elettrica e idrica a propria cura e spese, ed al pagamento di tutte le spese relative ai consumi elettrici ed idrici e a qualunque titolo dovute per le relative utenze, intestando le stesse al concessionario entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
- √ alla copertura assicurativa RCT e contro gli incendi della struttura;
- √ al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio;
- √ alle spese e all'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle Leggi a favore di esso;
- √ l'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito;
- √ alla pulizia e agli interventi di manutenzione ordinaria del locale-bar, dello spazio antistante e dei servizi dati in concessione;
- √ all'osservanza di apertura al pubblico nel rispetto della normativa vigente;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'USO DELL'IMMOBILE

1. Il bar dovrà osservare i seguenti orari:

da novembre a febbraio ore 09.00-18.00

marzo ore 09.00-19.00

nei mesi di aprile e ottobre ore 09.00-20.00

maggio ore 09.00-21.00

mesi di giugno e settembre ore 09.00-22.00

mesi di luglio e agosto ore 09.00-24.00



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- Il giorno di chiusura è fissato al Lunedì. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i predetti orari, essendo comunque obbligato il concessionario ad un'apertura minima di almeno 6 giorni su 7 e a garantire l'apertura del bar negli orari e nei giorni di apertura della Villa. Qualora richieste dal concessionario, eventuali aperture ulteriori possono essere concordate con l'Amministrazione comunale.
2. L'esercizio pubblico deve sottostare alle regole che l'Amministrazione comunale impartisce ai locali pubblici sul territorio comunale, ivi comprese normative per la somministrazione di bevande alcoliche.
 3. Eventuali trattenimenti musicali (anche tramite filodiffusione) devono rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti (Piano di Zonizzazione Acustica e Ordinanze Sindacali, SIAE) e devono essere preventivamente autorizzati dell'amministrazione comunale; non è comunque consentito l'utilizzo esclusivo del bar per feste e ricevimenti privati, dovendo essere sempre garantito il servizio al pubblico che acceda alla Villa; in ogni caso qualsivoglia trattenimento proposto dal concessionario dovrà comunque risultare adeguato e conforme alle attività già presenti presso Villa Fondi ed alla temperie che caratterizza l'intera Villa, bene storico ad alta vocazione culturale e classica, vincolato ai sensi della L. 1089/39.
 4. È espressamente vietato, all'interno e all'esterno del locale, l'uso di qualsiasi dispositivo di gioco che preveda vincite in denaro o beni (slot machine, video poker, ecc.).
 5. Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare l'efficienza della struttura e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni e ai ripristini.
 6. Posto che presso Villa Fondi vi è un'importante sede museale, si tengono numerosi eventi culturali e si celebrano matrimoni civili, l'attività del bar non può in alcun caso condizionare, ostacolare o comunque essere di nocimento a tali attività.

OPERE DI MANUTENZIONE

Al Concessionario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso formalizzato con gli opportuni atti del Comune. Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal Concessionario, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i canoni di concessione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, idonei a garantire il completo funzionamento degli impianti e il decoro degli immobili e delle pertinenze, così come definiti dall'art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 1576 e 1602 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di verificare che gli interventi di manutenzione siano effettivamente eseguiti, e in caso contrario, di intervenire in danno addebitandone le spese al Concessionario.

Va anche precisato che l'intero compendio immobiliare della Villa Fondi, ivi compreso quindi i beni oggetto di concessione, sono oggetto di istanza di finanziamento nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. In particolare il progetto presentato, denominato “Intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione del giardino storico - Parco pubblico di Villa Fondi”, per quanto attiene al manufatto a pianta rettangolare “ex serra” prevede la realizzazione di taluni interventi di manutenzione straordinaria che consentiranno la realizzazione di una “Green House Caffetteria”, in cui svolgere anche eventi artistici e culturali e localizzare un laboratorio permanente per l’osservazione e monitoraggio della botanica del parco. Tra gli interventi, per la manutenzione straordinaria dell’ex Serra, sono previsti: recupero degli intonaci e pitturazioni; sostituzione infissi esterni ammalorati con tipologia identica per materiali, conformazione e dimensioni; recupero pavimentazione; messa in opera impianti tecnologici interni ed esterni (smart e ad alta efficienza energetica e con impiego di materiali ecocompatibili); creazione di pareti verticali interne per l’allestimento di un giardino verticali.

L’Amministrazione in caso di finanziamento dell’intervento di cui innanzi, ovvero in caso di futuri ulteriori finanziamenti interessanti il complesso immobiliare in parola, si riserva la facoltà di realizzare le opere ivi previste, per il tempo necessario, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario. Qualora l’esecuzione dei predetti lavori comporti la necessità, per esigenze di cantiere, di chiusura dell’attività oggetto della presente concessione, sarà prorogata la durata della medesima concessione per il tempo corrispondente alla citata chiusura.

GARANZIE OBBLIGAZIONARIE

Ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico aggiudicatario della gara, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in misura pari al 10% per cento dell’importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto. L’Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. Il pagamento delle somme dovute in base all’atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Piano di Sorrento, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso. Il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. – La cauzione si estingue dopo 90 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale.

OBBLIGHI ASSICURATIVI Il Concessionario assume l’obbligo di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi RCT, a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone e/o cose in conseguenza dell’attività per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 e polizza incendio e rischi accessori, per un valore non inferiore a euro 1.000.000,00. Copia delle predette polizze dovrà essere trasmessa annualmente al Comune. Il primo anno la polizza dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

CANONE

Il Concessionario è tenuto al versamento del canone annuale proposto in sede di aggiudicazione. Il canone è soggetto ad IVA come per legge. Detto canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, a partire dalla sottoscrizione del contratto. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante il sistema PAGOPA, attraverso il sito istituzionale dell'ente, con la causale: canone di concessione bar del parco. Il ritardo massimo è di giorni 30 per ogni scadenza, trascorsi i quali il concessionario è tenuto a pagare l'interesse legale corrente. Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 60 (sessanta) giorni comporta la decadenza della concessione, da comunicare in forma amministrativa, a mezzo di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificata a mezzo dei messi comunali. Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del detto canone nei termini stabiliti.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DI SUBCONCESSIONE E LOCAZIONE A TERZI

E' fatto divieto di cessione ad altri della concessione a qualsiasi titolo, compresa la cessione e/o affitto d'azienda, ad eccezione della successione a causa di morte; in questo caso gli eredi del concessionario defunto potranno chiedere all'Amministrazione di essere autorizzati a proseguire nel godimento dei locali in concessione fino alla scadenza di questa. La sub concessione non è consentita. Pertanto è vietato cedere, in tutto o anche solo in parte, l'uso del locale affidato, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto.

CONSEGNA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I locali verranno consegnati nello stato in cui si trovano senza arredo. L'attività di somministrazione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario, o da suo preposto, previa presentazione della SCIA. L'attività di somministrazione esercitata dall'aggiudicatario non è cedibile a terzi.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) per reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto;
- b) quando il Concessionario si renda colpevole di frode o di gravi negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) quando il Concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente contratto;
- d) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- e) in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo e di fallimento;
- f) per il mancato pagamento del canone di concessione ovvero nel caso del reiterarsi del ritardo o del mancato pagamento per almeno due rate nel corso del periodo contrattuale.
- g) per la sospensione o la risoluzione del contratto, non è dovuto alcun indennizzo da parte del Comune.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Al Concessionario non spetta alcun diritto di prelazione, né in caso di cessione, né in caso di nuovo affidamento, né alla scadenza della concessione. Il Concessionario non ha diritto all'indennità di avviamento al termine del contratto.

STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione. All'atto dovrà essere presentata la polizza a garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli che precedono. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico concessionario, nessuna eccettuata o esclusa, con rinuncia dell'aggiudicatario medesimo ad ogni eventuale diritto di rivalsa.

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Tribunale di Torre Annunziata.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.

DISCIPLINARE DI GARA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Stazione Appaltante: Comune di Piano di Sorrento (Na)

Indirizzo: Piazza Cota

C.F.: 00385130638

Telefono: 081.534.44.21

Indirizzo Internet: www.comune.pianodisorrento.na.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Giacomo Giuliano

Pec: protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it

Criterio di valutazione dell'offerta: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la concessione d'uso del locale comunale e di un'area pertinente sempre di proprietà comunale siti all'interno del Parco di Villa Fondi (come individuati nella planimetria allegata a questo bando) da destinarsi all'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar), come dettagliatamente descritto nell'allegato capitolato d'appalto;

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente affidamento avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data della stipula del contratto. La concessione scadrà automaticamente senza necessità di preavviso o disdetta, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo comunque non superiore a tre (3) anni. Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale. L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di attivare il servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto di concessione. La stipula del relativo contratto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA

Importo: l'importo del canone di concessione annuale posto a base di gara, soggetto ad offerta in aumento, è pari ad € 8.000,00 oltre I.V.A. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Il Concessionario è tenuto al versamento del canone annuale proposto in sede di aggiudicazione. Il canone è soggetto ad IVA come per legge. Detto canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, a partire dalla sottoscrizione del contratto. I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo del sistema PagoPa di cui al sito web istituzionale con la causale: canone di concessione bar del parco. Il ritardo massimo è di giorni 30 per ogni scadenza, trascorsi i quali il concessionario è tenuto a pagare l'interesse legale corrente. Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 60 (sessanta) giorni comporta la decadenza della concessione, da comunicare in forma amministrativa, a mezzo di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificata a mezzo dei messi comunali. Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del detto canone nei termini stabiliti.

5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario a sua cura e spese, provvederà:

- √ al pagamento del canone di concessione annuo definito in sede di gara;
- √ alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso il SUAP per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la notifica sanitaria, nonché l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, nulla osta o parere necessari per lo svolgimento dell'attività nei locali concessi e l'espletamento di tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- √ all'arredamento ed installazione delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività secondo il progetto presentato in sede di gara – offerta tecnica;
- √ alla esecuzione, previa preventiva espressa autorizzazione da parte del Comune, delle eventuali opere di adeguamento dell'immobile, con relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati, che, per disposizione normativa, si rivelino necessarie ed indispensabili per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, specificando che, a tal fine, si intendono comprese tutte le opere necessarie a consentire l'apertura e l'esercizio dell'attività. Alla cessazione della concessione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento questa si manifesti, tutte le opere realizzate dal concessionario resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che per questo debba essere corrisposto alcun compenso;
- √ all'allacciamento e/o voltura delle utenze elettrica e idrica a propria cura e spese, ed al pagamento di tutte le spese relative ai consumi elettrici ed idrici e a qualunque titolo dovute per le relative utenze, intestando le stesse al concessionario entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
- √ alla copertura assicurativa RCT e contro gli incendi della struttura;
- √ al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio;
- √ alle spese e all'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle Leggi a favore di esso;
- √ l'assunzione a proprio totale carico di tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del datore di lavoro e del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in merito;
- √ alla pulizia e agli interventi di manutenzione ordinaria del locale-bar e dello spazio antistante e dei servizi dati in concessione;
- √ all'osservanza di apertura al pubblico come da bando, nel rispetto della normativa vigente;

5.a - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'USO DELL'IMMOBILE

1. Il bar dovrà osservare i seguenti orari:
da novembre a febbraio ore 09.00-18.00



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

marzo ore 09.00-19.00

nei mesi di aprile e ottobre ore 09.00-20.00

maggio ore 09.00-21.00

mesi di giugno e settembre ore 09.00-22.00

mesi di luglio e agosto ore 09.00-24.00

Il giorno di chiusura è fissato di Lunedì. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i predetti orari, essendo comunque obbligato il concessionario ad un'apertura minima di almeno 6 giorni su 7; l'apertura del bar dovrà essere comunque garantita negli orari e nei giorni di apertura della Villa. Qualora richieste dal concessionario, eventuali aperture ulteriori possono essere concordate con l'Amministrazione comunale.

2. L'esercizio pubblico deve sottostare alle regole che l'Amministrazione comunale impartisce ai locali pubblici sul territorio comunale, ivi comprese normative per la somministrazione di bevande alcoliche.

3. Eventuali trattenimenti musicali (anche tramite filodiffusione) devono rispettare tutte le norme ed i regolamenti vigenti (Piano di Zonizzazione Acustica e Ordinanze Sindacali, SIAE) e devono essere preventivamente autorizzati dell'amministrazione comunale; non è comunque consentito l'utilizzo esclusivo del bar per feste e ricevimenti privati, dovendo essere sempre garantito il servizio al pubblico che acceda alla Villa; in ogni caso qualsivoglia trattenimento proposto dal concessionario dovrà comunque risultare adeguato e conforme alle attività già presenti presso Villa Fondi ed alla temperie che caratterizza l'intera Villa, bene storico ad alta vocazione culturale e classica, vincolato ai sensi della L. 1089/39.

4. È espressamente vietato, all'interno e all'esterno del locale, l'uso di qualsiasi dispositivo di gioco che preveda vincite in denaro o beni (slot machine, video poker, ecc.).

5. Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare l'efficienza della struttura e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni e ai ripristini.

6. Posto che presso Villa Fondi vi è un'attività museale, si tengono numerosi eventi culturali e si celebrano matrimoni civili, l'attività del bar non può in alcun caso condizionare, ostacolare o comunque essere di nocimento a tali attività

6. OPERE DI MANUTENZIONE

Al Concessionario non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso formalizzato con gli opportuni atti dal Comune. Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie o addizioni comunque eseguite dal Concessionario, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i canoni di concessione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, idonei a garantire il completo funzionamento degli impianti e il decoro degli immobili e delle pertinenze, così come definiti dall'art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001, in analogia a quanto stabilito dagli articoli 1576 e

1602 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di verificare che gli interventi di manutenzione siano effettivamente eseguiti, e in caso contrario, di intervenire in danno addebitandone le spese al Concessionario.

Va anche precisato che l'intero compendio immobiliare della Villa Fondi, ivi compreso quindi i beni oggetto di concessione, sono oggetto di istanza di finanziamento nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. In particolare il progetto presentato, denominato “Intervento di manutenzione straordinaria e valorizzazione del giardino storico - Parco pubblico di Villa Fondi”, per quanto attiene al manufatto a pianta rettangolare “ex serra” prevede la realizzazione di taluni interventi di manutenzione straordinaria che consentiranno la realizzazione di una “Green House Caffetteria”, in cui svolgere anche eventi artistici e culturali e localizzare un laboratorio permanente per l'osservazione e monitoraggio della botanica del parco. Tra gli interventi, per la manutenzione straordinaria dell'ex Serra, sono previsti: recupero degli intonaci e pitturazioni; sostituzione infissi esterni ammalorati con tipologia identica per materiali, conformazione e dimensioni; recupero pavimentazione; messa in opera impianti tecnologici interni ed esterni (smart e ad alta efficienza energetica e con impiego di materiali ecocompatibili); creazione di pareti verticali interne per l'allestimento di un giardino verticali.

L'Amministrazione in caso di finanziamento dell'intervento di cui innanzi, ovvero in caso di futuri ulteriori finanziamenti interessanti il complesso immobiliare in parola, si riserva la facoltà di realizzare le opere ivi previste, per il tempo necessario, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario. Qualora l'esecuzione dei predetti lavori comporti la necessità, per esigenze di cantiere, di chiusura dell'attività oggetto della presente concessione, sarà prorogata la durata della medesima concessione per il tempo corrispondente alla citata chiusura.

7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DI SUBCONCESSIONE E LOCAZIONE A TERZI

E' fatto divieto di cessione ad altri della concessione a qualsiasi titolo, compresa la cessione e/o affitto d'azienda, ad eccezione della successione a causa di morte; in questo caso gli eredi del concessionario defunto potranno chiedere all'Amministrazione di essere autorizzati a proseguire nel godimento dei locali in concessione fino alla scadenza di questa. La sub concessione non è consentito. Pertanto è vietato cedere, in tutto o anche solo in parte, l'uso del locale affidato, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.a Requisiti generali

Possono partecipare alla presente gara:

- I soggetti iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività oggetto della concessione;
- i soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dagli artt.80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016 comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e ss.mm.ii.;
- i soggetti in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta);
- i soggetti che non abbiano situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di Piano di Sorrento

Per l'ammissione alla gara viene richiesto che il soggetto interessato effettui obbligatoriamente sopralluogo presso i locali e le aree oggetto della convenzione, nonché di aver preso conoscenza della documentazione di gara e in particolare del presente bando/disciplinare e dei suoi allegati, sottoscrivendolo in segno di accettazione integrale e senza riserva.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto della Provincia di Napoli e dal Sindaco del Comune di Piano di Sorrento in data 25.05.2021 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

8.b Requisiti di capacità economico finanziaria

Possono partecipare alla presente gara:

- √ i soggetti con un fatturato, relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a € 80.000,00, oltre l'IVA;

8.c Requisiti di capacità tecnica e professionale

Possono partecipare alla presente gara:

- i soggetti che abbiano gestito per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni attività di somministrazione di alimenti e bevande, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti.

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando, capitolato, disciplinare di gara e allegate planimetrie;
- 2) Protocollo di legalità;
- 3) Modulistica

La documentazione di gara è consultabile anche sul sito internet del Comune di Piano di Sorrento: www.comune.pianodisorrento.na.it >Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti.

Chiarimenti

Eventuali Richieste di Chiarimenti, che dovranno pervenire a mezzo pec entro le ore ____ del giorno _____, dovranno essere inoltrate direttamente tramite il Sistema, previo eventuale richiamo telefonico (telefono 081/5332221)

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a) offerta tecnica massimo punti 70;
- b) offerta economica massimo punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

Criteri di valutazione Offerta Tecnica (progetto di miglioramento del servizio rispetto al capitolato di gara)

L'offerta tecnica (Massimo 70 punti) verrà valutata sulla base dei criteri di seguito indicati:

- 1) Proposte di realizzazione di iniziative ed eventi di rilevanza socio-culturale, compatibilmente con quanto prescritto nel Capitolato, in linea con la promozione e valorizzazione di Villa Fondi, delle attività che in essa si svolgono e del suo complesso museale fino a punti 15:
L'offerente dovrà presentare una relazione illustrativa.
- 2) Progetto di allestimento ed arredamento del bar con particolare riguardo alla adeguatezza rispetto al contesto generale della Villa e del polo museale fino a punti 15:
L'offerente dovrà presentare un elaborato tecnico sull'utilizzo e disposizione di arredi ed attrezzature
- 3) Struttura organica aziendale con cui si intende operare: numero delle unità operative impiegate con attribuzione delle varie mansioni, pregressa esperienza nella gestione da parte del titolare e/o dei soggetti impiegati nel progetto fino a punti 15:
L'offerente dovrà presentare una relazione tecnica contenente una proposta di gestione dell'attività, ovvero una proposta operativa relativa all'attività, corredata da tutta la documentazione ritenuta necessaria atta a dimostrare quanto proposto. In particolare saranno valutati l'organizzazione, l'impiego di personale e sua qualifica
- 4) Elementi migliorativi della gestione del servizio in concessione fino a punti 25:
Le proposte migliorative del servizio che il concorrente si impegna a garantire nell'ambito della gestione del bar possono riguardare, a titolo esemplificativo attività di guardiania e vigilanza, con progetto a miglioramento della sicurezza del bar e di tutto il parco (si consideri tuttavia che è già comunque attivo un sistema di videosorveglianza collegato con organi di polizia), oppure peculiarità sui prodotti alimentari offerti (ad es. prodotti della tradizione locale, prodotti biologici).

Totale punteggio massimo 70

I punteggi di natura tecnico qualitativa saranno attribuiti da una apposita Commissione valutatrice, nominata dopo la scadenza del bando di gara, sulla base della somma algebrica dei punteggi mediamente attribuiti dai componenti della predetta commissione per ciascun criterio sopra indicato, determinati applicando ai punteggi massimi previsti i seguenti coefficienti:

- Ottimo (proposta di ottimo livello qualitativo): 100% (cento per cento);
- Buono (proposta di buon livello qualitativo): 70% (settanta per cento);
- Sufficiente (proposta di sufficiente livello qualitativo): 30% (trenta per cento);
- Insufficiente (proposta carente, generica ed inadeguata): 0% (zero).

I singoli punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale tenendo conto della eventuale terza cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a cinque ovvero per eccesso se la stessa è maggiore o uguale a cinque).

L'offerta economica dovrà essere così espressa:

❖ L'offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente in aumento:

Base minima annuale € 8.000,00 oltre IVA

Il punteggio massimo di **30 punti** verrà attribuito alla migliore offerta economica ammessa.

dovrà riportare l'indicazione, in cifre ed in lettere, canone di concessione proposto, in rialzo sull'importo di locazione posto a base di gara di € 8.000,00.

All'offerta più alta pervenuta saranno attribuiti 30 punti; le altre offerte saranno valutate, in proporzione, secondo la seguente formula:

Co – CB

----- x 30

Cmax - CB

dove: CB è il canone di locazione posto a base di gara; Co è il canone di locazione offerto; Cmax è il canone di locazione più elevato offerto.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio su base 100, da valutarsi secondo i parametri sopra indicati. L'attribuzione dei punteggi sopra menzionati permetterà alla Commissione di gara di stilare una graduatoria. Nel caso di offerte paritetiche, con riferimento al punteggio complessivo raggiunto, l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che risulta aver presentato il miglior rapporto qualità/prezzo. Nel caso di ulteriore parità tra due o più offerte si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di gara non costituisce contratto. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara sarà presupposto per il conferimento dell'incarico con specifica determinazione del funzionario competente, che avvierà anche le verifiche ed i controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti ed alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.

11. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta all'ufficio protocollo del Comune di Piano di Sorrento, a pena di inammissibilità, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet del Comune di Piano di Sorrento ed entro e non oltre le ore _____ del giorno _____. L'offerta deve essere inserita in un plico unico, chiuso e debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre l'indirizzo del Comune, l'esatta denominazione ed indirizzo del mittente e l'indicazione relativa all'oggetto della gara. Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito a mezzo servizio postale - Raccomandata A.R.

- o tramite agenzia di recapito autorizzata. A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione alla gara). Si specifica che, al riguardo, faranno fede unicamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico da parte dell'ufficio protocollo all'atto del ricevimento del plico medesimo. La consegna potrà effettuarsi all'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30. I plichi pervenuti successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno pertanto ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara. Nel suddetto plico, contenente tutta la documentazione da prodursi per la gara, dovranno essere inserite tre buste chiuse a colla e firmate sulla chiusura, sulle quali dovranno risultare: il nome del soggetto concorrente e il contenuto specifico come sotto indicato. Nelle singole buste non dovrà essere inserita documentazione non richiesta. Le tre buste dovranno contenere:

11.A - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere:

1) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

1. assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e del D. lgs. n. 50/2016 comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e ss.mm.ii.;;
2. iscrizione alla Camera di Commercio n° _____ del _____ Provincia di _____ Registro ditte n° _____ per le attività oggetto della concessione;
3. di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta);
4. di non avere alcuna situazione debitoria o morosità in corso nei confronti del Comune di Piano di Sorrento;
5. di aver visionato l'immobile oggetto del bando;
6. di aver preso visione del bando, del capitolato e del disciplinare di gara e del protocollo di legalità e di accertarne i contenuti senza condizioni e riserve;
7. di possedere un fatturato relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della concessione realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a € 80.000,00, oltre l'IVA;
8. di aver gestito per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi 10 anni bar presso strutture pubbliche o private, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

2) Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio nel presente Disciplinare.

- 3) **Copia del Capitolato di gara, del disciplinare e del Protocollo di legalità, tutti sottoscritti in segno di accettazione integrale e senza riserva di tutte le condizioni ivi contenute.**

11.B - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la documentazione indicata per ciascun criterio di valutazione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

11.c - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica in bollo predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) rialzo percentuale sull’importo unitario a base d’asta di € 8.000,00 annui, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

Al fine di consentire una rapida valutazione della congruità delle offerte, la busta C dovrà contenere un’ulteriore busta “ Sub C1” , con le motivazioni esplicitate per la determinazione del prezzo finale offerto. Detta busta sarà valutata solo nel caso venga rilevata la non congruità dell’offerta.

Non saranno ammesse Offerte in ribasso.

Nel caso di offerte paritetiche, con riferimento al punteggio complessivo raggiunto, l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che risulta aver presentato il miglior rapporto qualità/prezzo. Nel caso di ulteriore parità tra due o più offerte si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. I documenti relativi alla suddetta offerta dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta, a pena di esclusione dalla gara.

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Commissione di gara sarà nominata con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La stessa si riunirà in seduta pubblica, previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Piano di Sorrento. Nell'ambito di tale seduta la Commissione procederà in primo luogo alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti, sotto il profilo amministrativo mediante apertura della busta n. 1.

Dopo aver espletato gli adempimenti di cui sopra, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta n. 2, in seduta riservata, secondo i criteri riportati nel presente Capitolato. Successivamente e in seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura della busta n. 3 contenente l'offerta economica dei concorrenti preventivamente ammessi alla gara, con l'attribuzione del punteggio, secondo i criteri stabiliti nel presente Capitolato. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione del Funzionario Responsabile sulla base dei verbali di gara e diverrà efficace previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nell'ipotesi in cui l'affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

12. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario della gara, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in misura pari al 10% per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. Il pagamento delle somme dovute in base all'atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Piano di Sorrento, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso. Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.. – La cauzione si estingue dopo 90 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale.

13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell'Aggiudicatario. La Stazione Appaltante si

riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. Si evidenzia che qualora, a seguito dei controlli svolti dall'amministrazione (ai sensi del D.P.R 445 / 2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendaci, denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata all'adozione di "Determinazione" del Dirigente competente di approvazione delle risultanze del verbale di gara, di impegno dell'importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale nei confronti dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Amministrazione provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione (con segnalazione del fatto, se del caso, all'Autorità competente) ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato, validamente controllato. Qualora il primo classificato non confermi il possesso dei requisiti di carattere generale, si procederà alla relativa esclusione, alle necessarie segnalazioni, ed eventualmente alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

14. RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione. In particolare non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero insorgere agli utenti dall'esercizio dell'attività, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i medesimi.

15. POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi RCT, a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone e/o cose in conseguenza dell'attività per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 e polizza incendio e rischi accessori, per un valore non inferiore a euro 1.000.000,00.

16. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione comunale fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui al presente Disciplinare.

Costituisce motivo di valutazione della gravità dell'inadempimento dell'operatore anche ai fini della dichiarazione di immediata risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la sussistenza di dichiarazioni omissive o elusive.

In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di concessione con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO


Provincia di Napoli

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per le sole finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi.


18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e successive modifiche è il sottoscritto Funzionario responsabile del I settore Dott. Giacomo Giuliano.


PIANTA GRUPPO SERVIZI PARCO - SCALA 1.50



PIANTA GRUPPO SERVIZI BAR - SCALA 1.50



PLANIMETRIA GRUPPO SERVIZI - SCALA 1.100





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE**

Si conferma l'adesione dell'Ente COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

al protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale nell'economia legale, stipulato in data 2 agosto 2019.

DATA 25/05/2021



TIMBRO E FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE*
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

25/05/2021

SPER. LE GIUNTI

EGR. RESPONSABILI, E P.C. SIG. SIVACO
SEGUITO A.S.C. N. 66 DEL 18/05/2021, IL SIG. SIVACO HA
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IL PROTOCOLLO IN OGGITO, ACCESATO
ALLA PRESENTE, INOLTATO ALLA PREFETTURA - UTG - IN NAPOLI
IN DATA ODIERNA

MdS

AUENERI,
PREVA AGENTIA LETTORA

[Signature]
Il Segretario Comunale
(Dott. Michele Ferraro)



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016088/2021 del 25/05/2021

*In caso di firma digitale si prega di voler utilizzare una modalità grafica visibile.



Prefettura di Napoli



Città Metropolitana di Napoli



Camera di Commercio
Napoli

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

TRA

LA PREFETTURA DI NAPOLI

LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo

Protocollo N. 0016088/2019 del 25/05/2019
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019
Firmatario: CARMELA PAGANO



Firmato digitalmente da:
CARMELA PAGANO
Ministero dell'Interno
Firmato il 02/08/2019 12:23
Seriale Certificato: 8304
Valido dal 19/06/2019 al 19/06/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli;
- il Comune di Napoli;
- la Camera di Commercio di Napoli;

Il Protocollo è aperto all'adesione di ulteriori Comuni e stazioni appaltanti pubbliche dell'Area Metropolitana di Napoli.

PREMESSO CHE

La Prefettura - UTG di Napoli e le altre parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio dell'area metropolitana di Napoli, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale:

- i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto, sul piano amministrativo e giudiziario, hanno confermato che il territorio metropolitano è oggetto di mire espansionistiche da parte di organizzazioni criminali, volte all'accaparramento di settori dell'economia legale per riciclare e far fruttare il denaro proveniente dalle attività delittuose;
- è, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;
- ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno mafioso;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra la Prefettura - UTG e stazioni appaltanti pubbliche, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare, attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ai pericoli di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri

settori collaterali;

- proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma di subappalto ed assimilati di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia.

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;
 - il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
 - in tale prospettiva, le parti hanno, quindi, convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia.
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486;
 - VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;
 - VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere);
 - VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;
 - VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti;
 - VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;
 - VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - VISTO il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0019088/2021 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO del 25/01/2021
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019 Firmatario: CARMELA PAGANO

legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";
- VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia";
- VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con

- delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione delle decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’articolo 2635 del codice civile;
 - VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”;
 - VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
 - VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 7 marzo 2019;
 - VISTA la nota n. 11001/119/7/4 in data 14.05.2019 cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il proprio nullaosta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1
FINALITÀ

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'applicazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell'urbanistica mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori suindicati.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
PROTOCOLLO N. 0023496/2019 del 06/08/2019 Firmatario: CARMELA PAGANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Ufficio Protocollo
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO del 25/05/2021

Art. 2

CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituito dal comma 52 dell'art.1 della legge 190/2012:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
 - a) fornitura e trasporto di acqua;
 - b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
 - c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
4. A termini del comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella

"white list" provinciale, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

5. Pertanto, sulle stazioni appaltanti, grava l'obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazione delle "white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.
6. Con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193, l'iscrizione nelle "white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Art. 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la necessaria documentazione antimafia.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Art.4

CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive con riferimento all'impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l'impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l'aggiudicazione dell'appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell'ausiliaria) e quelli di cui all'art. 48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
 - la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 14. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole in allegato.
 3. La stazione appaltante si impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel

capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

Art. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
 - l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
 - l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della

capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

Art. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
 - l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
 - l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della

Protocollo d'intesa fra Autorità nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art 2, comma 2, del presente protocollo, la Stazione appaltante si impegna a dare evidenza nel Disciplinare di gara e nei relativi Contratti:

- a) dell'obbligo in capo all'operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall' art. 317 del codice penale;

- b) dell'impegno in capo alla Stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 e ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. "
2. Le presenti clausole sono specificamente accettate unitamente a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal rispetto del presente Protocollo di legalità.
3. Nei casi in cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016088/2021 del 25/05/2021
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019 Firmatario: CARMELA PAGANO

Art. 7

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUIVI E CONTRIBUTIVI

1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e di regolarità fiscale per i pagamenti pari o superiori a 5 mila euro, obbligo di verifica scaturente dall'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8

MONITORAGGIO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si obbligano al rigoroso rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 e all'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 2010, n. n.187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 2017.

A tale scopo gli enti sottoscrittori si impegnano a verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e con tutti i soggetti della filiera delle imprese sia stata inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

CONTRASTO AL LAVORO NERO E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini di conferire massima efficacia alle predette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e sub contratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:
"la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la

revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Art. 10

AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ' NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA

1. I Comuni firmatari si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs.159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (opere a scomputo). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
2. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvede ad acquisire le informazioni antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011:
 - a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria;

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016088/2021 del 25/05/2021 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019 Firmatario: CARMELA PAGANO

b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro).

3. La richiesta di documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 deve essere richiesta anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Urbanistici attuativi ed ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. o anche ai soggetti affidatari degli interventi diversi dai sottoscrittori delle convenzioni. A tale scopo le stazioni appaltanti devono procedere a pena di decadenza o di annullamento quale ordine sospensivo a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs n. 159/2011 per tutti gli interventi urbanistici sia superiori, che pari o inferiori alla soglia comunitaria. Il presente Protocollo comporta che fra i sottoscrittori venga costituito un flusso informativo standardizzato e telematico che consenta la verifica degli obblighi delle stazioni appaltanti.

Art. 11

AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ' E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI

1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico-commerciali in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i compro-oro la Prefettura di Napoli ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.
2. In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:
 - a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società;
 - b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse.

Le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate con cadenza mensile alla Prefettura di Napoli ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verranno tempestivamente comunicati al Comune interessato. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 84, comma 2, e 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Per le finalità di cui al presente articolo viene costituito presso la Prefettura di Napoli, un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio industria e Artigianato di Napoli, o da loro delegati, da rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Ai lavori del Tavolo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti delle singole categorie produttive, nonché le associazioni antiracket. Nell'ambito del Tavolo verranno approfonditi gli aspetti di criticità che emergano sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei Comuni e/o delle Forze di Polizia, ed elaborati indicatori sintomatici di anomalie che consentano un controllo mirato su specifici segmenti di mercato.

Art.12

ATTIVITA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1. La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli, si impegna:
- a) a mettere a disposizione della Prefettura, senza oneri a carico di questa, il proprio patrimonio informativo al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali. Quanto sopra sarà realizzato attraverso l'istituzione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale le stazioni appaltanti potranno inviare le richieste di informazioni che saranno evase in giornata;
 - b) a diffondere tra gli imprenditori per il tramite delle associazioni di categoria, anche attraverso specifici corsi di formazione ed incontri mirati, la cultura e le regole della legalità nella scelta dei propri partner commerciali e nell'adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;
 - c) a favorire per il tramite delle associazioni di categoria la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.

Art. 13

OBBLIGHI DICOMUNICAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0015088/2019 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO del 25/05/2021
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023496/2019 del 06/08/2019
Firmatario: CARMELA PAGANO

intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia.

2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 14.
3. La Stazione appaltante darà tempestiva informativa alla Prefettura delle comunicazioni ricevute.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/03/2003.

Art. 14

SANZIONI

1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, fino al 10% del valore del contratto o sub contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino al 10 % dell'importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore; la parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni antimafia.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 13, comma 1, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché della revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 2 e 3. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto,

la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell'art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

Art. 15

EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui pubblicazione sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
2. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la Stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.
3. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, _____

Il Prefetto di Napoli

(Carmela PAGANO) _____

Il Sindaco della Città Metropolitana

(Luigi de MAGISTRIS) _____

Il Sindaco di Napoli

(Luigi de MAGISTRIS) _____

Il Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli

(Ciro FIOLA) _____

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo

Protocollo N. 0016088/2021 del 25/05/2021

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019

Firmatario: CARMELA PAGANO

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI NAPOLI E LE STAZIONI APPALTANTI.

Il/la sottoscritto/a nato/ail..... residente in
in via

iscritto/a al nrdel Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di

/
beneficiaria di finanziamento/affidataria di.....
nell'ambito di

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN
ESSO CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO
RIPORTATE:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0016088/2021 del 25/05/2021 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0023496/2019 del 06/08/2019 Firmatario: CARMELA PAGANO

all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.”

Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso i suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola .6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto

analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9


“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. " .



Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019
Firmatario: CARMELA PAGANO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0023496/2019 del 06/08/2019
Firmatario: CARMELA PAGANO

Oggetto: Prot.N.0016050/2021 - RIF.0011671/2021 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Mittente: protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it

A: protocollo.prefna@pec.interno.it

Si trasmettono in allegato il modulo di adesione al "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" nonché copia del Protocollo stesso, entrambi sottoscritti digitalmente dal Sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, come da Deliberazione della Giunta municipale n. 66 del 18/05/2021.
Si resta in attesa di comunicazioni circa la eventuale controfirma da parte dei preposti di Codesta Prefettura.

Il Segretario comunale
Dott. Michele Ferraro

— Allegati: —

Segnatura.xml	2,6 kB
adesione protocollo di legalità.pdf.p7m	257 kB
protocololegalitàFIRMATO-signed_ori.stamped.pdf.p7m	444 kB

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0016088/2021 del 25/05/2021